

Gli *offendicula* sono i sistemi tramite i quali viene preventivamente predisposta una difesa meccanica o automatica della proprietà: si tratta di strumenti di vario tipo, ad es. cocci di vetro sporgenti sui muri di cinta, filo spinato, punte aguzze nei cancelli o inferriate, ma anche di mezzi talvolta insidiosi, quali la corrente elettrica, gli esplosivi o altri marchingegni simili.

In termini generali l'impiego degli *offendicula* è consentito quando lo strumento utilizzato sia privo in sé di offensività per i terzi, o quando sia inidoneo a cagionare lesioni di consistente rilievo (ad es. i fili spinati e i comuni vetri e lance che sormontano muri e cancelli, in quanto strumenti immediatamente visibili, quindi non insidiosi e di capacità offensiva ridotta): in tali casi, chi si avvale di detti strumenti, non è considerato penalmente e civilmente responsabile per eventuali danni ai beni o alla persona del malvivente o di terzi in generale provocati dall'impiego dei sistemi in questione.

Alla luce di quanto sopra, in considerazione del fatto che **le apparecchiature Bandit non sono dotate di intrinseca pericolosità**, si ritiene possa escludersi una responsabilità penale o civile di coloro che se ne avvalgano per esigenze di sicurezza e di protezione di luoghi o beni, in relazione ad eventuali danni subiti da terzi e derivanti dal loro utilizzo.